Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 21 dicembre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1953, n. **920.**

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.

L'amnistia non si applica ai delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art. 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento, falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti: pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale; tratta di donne e di minori a norma dell'art. 535 del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;

b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;

c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa.

d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;

e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera *a*);

f) per i reati finanziari preveduti:

1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila;

2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila.

L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonchè i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora l'ergastolo sia stato già commutato in reclusione per effetto dell'indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera *a*):

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione già sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo di anni otto la pena della reclusione.

In nessun caso la pena residua può superare gli anni venti.

I benefici previsti nelle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e devono essere applicati anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza;

c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori.

La misura del condono è di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di anni quattro per coloro che alla data della presente legge hanno superato gli anni settanta.

Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del decreto, è altresì condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), sarà altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni venticinque, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera *c*) sulla pena ridotta o commutata.

Le pene accessorie indicate nell'art. 32, primo comma, del Codice penale, saranno condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea;

d) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire duemilioniduecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire centomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è altresì esteso alle infrazioni previste dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

c) che il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;

d) che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:

1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

2) il trasgressore non abbia già subìto condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'art. 2, lettera *d*), della presente legge;

e) che l'amnistia e l'indulto avranno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'art. 1, lettera *d*) e nell'art. 2, lettere *a*) e *b*).

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle condanne pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — AZARA —
VANONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 18 dicembre 1953, n. 921.

Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai condannati per reati politici indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge in data odierna, con la quale è fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, può

essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dei benefici indicati nella legge di delegazione predetta, il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, è autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la libertà provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva.

Art. 3.

Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorità, diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciate dai tribunali militari alleati ad una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni cinque, o ad una pena pecuniaria.

La stessa disposizione si applica per le sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria italiana per reati in danno delle Forze armate alleate o delle Forze armate di occupazione.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — AZARA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1953, n. 922.

Concessione di amnistia e di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione del 18 dicembre 1953, n. 920;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia:

a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.

Sono esclusi dall'amnistia i delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art. 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale; tratta di donne e di minori a norma dell'art. 535 del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;

b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;

c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;

d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;

e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera *a*);

f) per i reati finanziari preveduti:

1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila;

2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila.

L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma.

Art. 2.

E' concesso indulto:

a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonchè i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora l'ergastolo sia stato già commutato in reclusione per effetto dell'indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che abbiano appartenuto a formazioni

armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera *a*):

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione già sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo di anni otto la pena della reclusione.

In nessun caso la pena residua può superare gli anni venti.

I benefici previsti nelle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e si applicano anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza;

c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

La misura del condono è di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di anni quattro per coloro che alla data del 18 dicembre 1953 hanno superato gli anni settanta.

Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del presente decreto, è altresì condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, numero 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), è altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni venticinque, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera *c*) sulla pena ridotta o commutata.

Le pene accessorie indicate nell'art. 32, primo comma, del Codice penale, sono condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea;

d) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire duemilioniduecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire centomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è altresì esteso alle infrazioni previste dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati.

Art. 3.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 4.

Fermo restando il divieto indicato nell'art. 151, ultimo comma, del Codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicano anche ai recidivi, salvo che alla data del 18 dicembre 1953 abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva.

Nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti alla data del 18 dicembre 1953 per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del 18 dicembre 1953.

L'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:

1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

2) il trasgressore non abbia già subìto condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'art. 2, lettera *d*).

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'art. 1, lettera *d*) e nell'art. 2, lettere *a*) e *b*).

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle condanne pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — AZARA — VANONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1953, n. 923.

Autorizzazione alla prelevazione di 290 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1953-54.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di milioni 290 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1953-54.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On., concerne la prelevazione di mil. 290 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

Ministero del tesoro:

Somme necessarie per l'adempimento dei punti I e II del verbale d'intesa fra le delegazioni italiana ed austriaca in data 25 luglio 1953, relativo al rimborso delle anticipazioni effettuate dal Governo austriaco per pensioni ai rioptanti reintegrati nella cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 . . . mil. 275

(dei quali mil. 200 per i crediti relativi alle pensioni anticipate agli alto atesini, già pensionati italiani che optarono per la cittadinanza germanica e successivamente reintegrati in quella italiana, relativamente al periodo dal maggio 1945 alla data di riacquisto della cittadinanza italiana, durante il quale ebbero la loro residenza in territorio austriaco e mil. 75 quale acconto sul rimborso dovuto dal Governo italiano per gli anticipi di pensioni effettuati dall'Amministrazione austriaca a favore di rioptanti residenti in Austria reintegrati nella cittadinanza italiana, dalla data del riacquisto di tale cittadinanza a quella di definitivo rimpatrio).

Ministero della pubblica istruzione:

Spese per l'organizzazione del VI Congresso internazionale di microbiologia presso l'Università degli studi di Roma . . . . mil. 15

mil. 290

Le assegnazioni suddette rivestono carattere di estrema urgenza, dato che i cennati rimborsi al Governo austriaco vanno effettuati, per espressa clausola stabilita nell'accennato verbale, entro e non oltre il 31 dicembre 1953 ed il Congresso di microbiologia ha dovuto essere convocato per immediata riunione, ai fini della migliore riuscita di esso, avuto riguardo agli impegni già assunti da taluni dei più eminenti studiosi di microbiologia e di patologia medica, che ne avrebbero impedito la contemporanea disponibilità in epoche più lontane, per lungo periodo di tempo.

Poichè per tali assegnazioni ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: GAVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799 e 31 ottobre 1953, n. 804;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, è autorizzata la prelevazione di L. 290.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanzario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 541-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso al Governo federale austriaco delle somme anticipate sul trattamento di pensione dovuto dal Governo italiano ai rioptanti residenti in Austria, reintegrati nella cittadinanza italiana in base al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, dalla data del riacquisto della cittadinanza italiana e sino al definitivo rimpatrio L. 75.000.000

Cap. n. 541-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso al Governo federale austriaco delle somme corrisposte a titolo di pensione agli alto-atesini, già pensionati italiani che optarono a suo tempo per la cittadinanza germanica e reintegrati successivamente nella cittadinanza italiana ai sensi del decreto-legge 2 febbraio 1948, n. 23, per il periodo dal maggio 1945 alla data del riacquisto della cittadinanza italiana durante il quale ebbero la loro residenza in territorio austriaco » 200.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 247-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per lo svolgimento del VI Congresso internazionale di microbiologia presso l'Università degli studi di Roma . . . . . » 15.000.000

L. 290.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 82. — PALLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 22 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.310.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6158)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di tre zone di terreno demaniale costituenti l'ex alveo del torrente Chiese, in comune di Calvisano (Brescia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 7 luglio 1953, n. 207, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di tre zone di terreno demaniale costituenti l'ex alveo del torrente Chiese, in comune di Calvisano (Brescia), segnate nel catasto dello stesso Comune ai fogli 34 e 40, mappale 4953, ed al foglio 47, mappali 4961 e 4964, delle rispettive superfici di ettari 5.22.80; 3.20.00; 0.22.80 ed indicate nelle planimetrie 23 ottobre 1950, in scala 1:2000, firmate dal capo dell'Ufficio del genio civile di Brescia, che fan parte integrante del decreto stesso.

(6053)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di tre appezzamenti di terreno demaniali costituenti i relitti d'alveo lungo il fiume Fella, in comune di Chiusaforte (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 8 luglio 1953, n. 817/1016, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di tre appezzamenti di terreno demaniale costituenti relitti d'alveo lungo il fiume Fella, in comune di Chiusaforte (Udine), località Vidali, non censiti nel catasto dello stesso Comune, della superficie di mq. 3140, ed indicati con le lettere *A*, *B*, *C* nell'estratto catastale 9 dicembre 1948, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6054)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Ripa in comune di Seravezza

Con decreto Ministeriale 15 dicembre 1953, n. 4124, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Ripa in comune di Seravezza, approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 21 giugno 1950, è ulteriormente prorogato fino al 22 luglio 1955.

(6154)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di San Vittore nel Lazio

Con decreto Ministeriale 15 dicembre 1953, n. 4432, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Vittore nel Lazio, approvato con decreto Ministeriale 31 marzo 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 28 marzo 1950, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1956.

(6155)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio al patrimonio dello Stato di terreni siti nel comune di Augusta

Con decreto Ministeriale 1° ottobre 1953, il terreno della superficie di mq. 1830, facente parte del mappale n. 3 del foglio n. 90 del comune censuario di Augusta ed il terreno di mq. 1170, facente parte della particella n. 44-*a* del foglio di mappa n. 90 del comune censuario di Augusta, cessano dalla destinazione di uso pubblico e passano al patrimonio dello Stato.

(6135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 290

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 dicembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	642,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signorina Zotti Olga, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 5 giugno 1931, numero 45/105-I, nella forma originaria e precisamente da Zotti a Cotič e fermo restando il decreto stesso nei riguardi degli altri familiari;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 5 giugno 1931, n. 45/105-I, nel senso che il cognome della signorina Zotti Olga fu Antonio e della Devetak Orsola, nata a Savogna d'Isonzo il 16 dicembre 1910, e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Cotič.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 3 novembre 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(5945)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 marzo 1953, n. 340.2.1/13809, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1949;

Visto il marconigramma del Prefetto di Agrigento, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Vincenzo Savatteri Castelli, per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Vincenzo Savatteri Castelli è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1949, il medico condotto dott. Gaspare Giannone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6065)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 marzo 1953, n. 340.2.1/13809, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1951;

Visto il marconigramma del Prefetto di Agrigento, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Vincenzo Savatteri Castelli, per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Vincenzo Savatteri Castelli è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1951, il medico condotto dott. Gaspare Giannone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6061)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per il reclutamento straordinario di duecentoventicinque sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 50850/12106 in data 13 aprile 1953;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per la nomina di duecentoventicinque sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate Armi, così ripartiti:

Arma di fanteria	n. 55
Arma di cavalleria	» 20
Arma di artiglieria	» 75
Arma del genio	» 75

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento, in servizio o in congedo, nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 28° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciata dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) grado, arma (o servizio) e distretto o corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali). Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata, oppure il certificato avente valore di originale.

Quest'ultimo, perchè abbia tale efficacia, deve contenere una delle seguenti espressioni

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche potrà avvenire il rilascio del diploma originale » ovvero:

« Il presente certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 1946 sostituisce fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte dell'autorità scolastica il rilascio dei diplomi »;

2) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato;

3) stato di famiglia (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

4) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da lire 100), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco, dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L 200), debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile (carta bollata da L 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

7) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) Se il concorrente è in servizio militare, la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale dipende; se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare od al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

c) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la portezione e assistenza degli orfani e legalizzato dal prefetto;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma o dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti alla lettera *d*) del precedente art. 2.

Tutti i concorrenti a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di esibire domanda e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 6.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di 60 giorni, prescritto al menzionato art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, è portato a giorni 75.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti prescritti all'art. 4 in tempo successivo, non oltre però il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, al distretto militare di residenza del concorrente, che ne curerà l'immediato inoltro al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), avvertendo il Comando del Corpo di sicurezza della Somalia.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero o appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Per l'esame e la discriminazione dei titoli dei candidati, ai fini della ammissibilità al concorso, è costituita una Commissione formata dal direttore generale del personale ufficiali (presidente), dell'ispettore generale del personale ufficiali (o di chi ne fa le veci), del direttore capo divisione e del competente capo sezione del reclutamento ufficiali (membri).

Il Ministro per la difesa, su proposta della predetta Commissione, si riserva insindacabile facoltà di escludere dai concorsi gli ufficiali che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento nel servizio permanente.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza (Ospedale militare di Cagliari, per i residenti in Sardegna) nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'Ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta rispettivamente, dal direttore dell'Ospedale militare di Mogadiscio e Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame scritto di cultura tecnico-professionale;

un esame orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'Arma per cui l'ufficiale concorre.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma (in Mogadiscio per gli appartenenti al Comando Corpo di sicurezza della Somalia) e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo presso le scuole dell'Arma cui i candidati concorrono.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, per ciascun concorso secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 15.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà però essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno con le norme del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 17.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1953

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1953
Registro n. 49 *Esercito, foglio n.* 306. — TEMPESTA

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSI

PROVE SCRITTE

Cultura generale.

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche, filosofiche e geografiche, impartite nei corsi di scuole medie superiori.

Durata dell'esame: 8 ore.

Cultura tecnico-professionale.

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale ed in uno o più brevi problemi tecnico-topografici (p. es.: rettifiche di itinerari, profili altimetrici, calcoli di pendenza, interpretazione delle forme dei terreni, ecc.).

Durata dell'esame: 8 ore.

ALLEGATO N. 2

PROVA ORALE

a) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria

1. — TATTICA ORGANICA LOGISTICA

TATTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale:*

Cenni sommari sui compiti ed i mezzi di azione delle varie Armi e Specialità.

Concetti fondamentali sul combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva.

Cenni sommari sull'Aeronautica: caratteristiche, compiti, mezzi d'azione; la cooperazione con le forze terrestri.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare:*

a) lineamenti d'impiego della compagnia fucilieri (circolare 2300)

nell'avvicinamento;

nell'attacco (formazioni; criteri per la formulazione del concetto d'azione; elementi essenziali del « piano d'attacco »; la base di fuoco; l'esecuzione dell'attacco; la penetrazione; il consolidamento; l'attacco notturno; la cooperazione con carri armati),

la difesa (la compagnia a difesa di un settore del caposaldo di battaglione; la compagnia di rincalzo; il caposaldo di compagnia);

b) impiego tattico del plotone fucilieri.

Il candidato, anche se proveniente dalla specialità alpini o dai bersaglieri, deve possedere approfondita conoscenza della circ. 2200 ed essere in grado di risolvere problemi pratici inerenti all'impiego tattico del plotone fucilieri nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo;

c) il plotone mortai da 81; il plotone mitraglieri; il plotone pionieri; il plotone trasmissioni; il plotone cingolato; il plotone armi di compagnia.

Per ciascuna di dette unità il candidato deve conoscere la struttura organica, i compiti tattici e i lineamenti essenziali dell'impiego nelle varie fasi del combattimento;

d) impiego tattico della squadra fucilieri.

Il candidato deve possedere perfetta conoscenza della circolare 2100;

e) le pattuglie: impiego nelle varie fasi del combattimento.

Il candidato deve possedere perfetta conoscenza della circolare 2000;

f) generalità sui carri armati dal punto di vista dell'impiego (mezzi di azione; compiti delle unità corazzate in combattimento; fattori negativi);

g) formazioni di combattimento delle minori unità corazzate (battaglioni; compagnie; plotoni);

h) lineamenti generali dell'impiego di un battaglione carri nell'offensiva: posizioni successive; la preparazione dello attacco; lo sfruttamento del successo; la cooperazione con reparti di bersaglieri;

i) lineamenti generali dell'impiego di un battaglione carri colle varie forme della difensiva (contrattacco in una area difesa; il ripiegamento);

l) criteri e procedimenti d'impiego del plotone carri nelle varie fasi del combattimento.

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale:*

L'ordinamento dell'Esercito.

La circoscrizione militare territoriale.

L'addestramento: i cicli d'istruzione delle reclute.

Il governo del personale: elementi di psicologia generale e psico-tecnica; il metodo dell'addestramento; nozioni di diritto pubblico.

Struttura organica della Divisione di fanteria (elementi costitutivi e rispettiva funzione cenni sulle rispettive formazioni organiche).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare:*

Struttura organica del battaglione di fanteria divisionale.

Organici della compagnia fucilieri: della compagnia mortai da 81; della compagnia armi accompagnamento.

Criteri ai quali sono ispirate le formazioni organiche del plotone fucilieri, mitraglieri, pionieri, ecc.

Struttura organica di una brigata alpini (elementi costitutivi cenni sulle rispettive formazioni organiche).

Costituzione organica delle minori unità alpine (btg. alpini, compagnie, plotoni); criteri a cui rispondono le rispettive formazioni organiche.

Struttura organica di una divisione corazzata (elementi costitutivi; cenni sulle rispettive formazioni organiche).

Costituzione organica delle minori unità corazzate (battaglioni, compagnie, plotoni bersaglieri e carri); criteri a cui rispondono le rispettive formazioni organiche.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale:*

Compiti della logistica.

Ricognizioni: studio preliminare, effettuazione.

Le marcie: generalità, accorgimenti pratici da parte dei comandanti di minori reparti.

Autotrasporti predisposizioni ed esecuzione nell'ambito dei minori reparti.

Lo stazionamento: sistemi; caratteristiche, previdenze.

Organi dei vari servizi nell'ambito della divisione di fanteria (cenni).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare:*

I vari servizi delle minori unità di fanteria fino al reggimento: funzionamento nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo.

Organi e funzionamento (cenni) dei vari servizi nell'ambito di una brigata alpini; in particolare, funzionamento dei servizi nell'ambito del reggimento, del battaglione e della compagnia alpini.

Organi e funzionamento (cenni) dei vari servizi nell'ambito di una divisione corazzata in particolare, funzionamento dei servizi nell'ambito dei reggimenti e dei battaglioni bersaglieri e carri.

2. — ARMI, TIRO ED ESPLOSIVI

Armi:

a) Generalità e suddivisione delle armi da fuoco.

Sistemi di funzionamento delle armi automatiche.

Parti essenziali delle armi da fuoco.

Il proietto: suddivisione ed assetto meccanico.

b) Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro (pistola Beretta, fucile Enfield, fucile Garand, carabina Winchester, moschetto automatico Beretta, bombe a mano).

c) Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro delle seguenti armi: fucile mitragliatore Bren, mitragliatrice Breda 37, mitragliatrice Browning.

d) I lanciarazzi Bazooka; il mortaio da 81 e da 60; il cannone da 57/50, i cannoni s.r.; nozioni essenziali sulle qualità meccaniche e sulle caratteristiche d'impiego tattico.

e) Generalità sulle artiglierie: varie specie; loro caratteristiche cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio.

f) Generalità sui materiali di artiglieria installati a bordo dei carri armati: parti costitutive (bocca da fuoco, congegni di chiusura, congegni di sparo, affusti, organi elastici); congegni di punteria e apparecchi di puntamento; munizionamento.

g) Caratteristiche tecniche e tattiche dei singoli tipi di artiglierie installati a bordo dei carri M/47.

h) Norme di manutenzione.

i) Cenni sulle altre armi — individuali, di reparto e di bordo — in dotazione ai battaglioni carri.

Tiro:

a) Generalità sul tiro: traiettoria, dispersione, rosa di tiro, qualità tecniche e balistiche delle armi (precisione e giustezza — tensione della traiettoria — penetrazione — radenza della traiettoria — errore battuto — spazio battuto), zona defilata, zona battuta, altezza di sicurezza, distanza di sicurezza.

b) Vari tipi di congegni di puntamento. Tavole di tiro e loro impiego. Regole di puntamento.

c) Tiro al disopra degli ostacoli (alzo minimo, possibilità di tiro, defilamento, zona in angolo morto). Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli (norme di sicurezza da osservare nella esecuzione del tiro, sgombero del campo di tiro, altezza di sicurezza, norme da osservare durante e dopo il tiro).

d) Il tiro a puntamento indiretto.

e) Tiro controcarri con le armi della fanteria (modalità e procedimenti di impiego).

f) Tiro controaerei con le armi in dotazione ai reparti di fanteria (modalità, accorgimenti).

g) Tiro con mortai da 81; preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento. Impiego del goniometro, della bussola goniometrica, ecc. per la determinazione del punto di stazione, della direzione, ecc.

h) Il tiro delle artiglierie installate a bordo dei carri:

puntamento diretto e indiretto;

angolo di tiro minimo; distanza di sicurezza; distanza di protezione;

tavole di tiro, scelta del proietto e della carica; determinazione dei dati di tiro iniziale;

indicazione, individuazione e designazione degli obiettivi;

osservazione del tiro;

condotta del fuoco (aggiustamenti; tiro contro bersagli a terra e controcarri; tiro fumogeno, a rimbalzo, di taratura).

Esplosivi e mine:

Generalità sugli esplosivi di uso più comune; maneggio, conservazione, impiego degli esplosivi.

Mine: caratteristiche, suddivisione in specie; principi generali circa il funzionamento.

I campi minati: funzioni, elementi costitutivi, principali tipi, apertura dei varchi con sistemi regolamentari e di circostanza.

Mezzi fumogeni: scopi, impiego, specie.

Trappole esplosive: approntamento, individuazione e disattivazione.

3. — TRASMISSIONI

Generalità sui mezzi di trasmissione, loro classificazione.

Elementi di telefonia e di radiofonia.

Descrizione pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonica in dotazione alle varie unità di fanteria.

Norme sulla disciplina delle trasmissioni.

Funzionamento ed impiego di un sistema di trasmissioni; compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.

Procedura radiofonica e tutela del segreto militare.

Elementi costitutivi di un apparato radio campale.

Descrizione delle stazioni radio installate a bordo dei mezzi corazzati, loro funzionamento ed impiego in una maglia; manutenzione.

4. — AUTOMOBILISMO

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Il candidato deve possedere una conoscenza sommaria dei vari organi di un autoveicolo e cioè:

il motore a scoppio e il motore a iniezione;

organi della distribuzione;

organi della lubrificazione;

organi del raffreddamento;

organi dell'alimentazione;

sistemi di accensione;

organi dell'autotelaio;

organi di trasmissione, di direzione, della frenatura, delle sospensioni;

pneumatici.

Per le nozioni sottoindicate è richiesta, invece, ottima conoscenza sopratutto dal punto di vista pratico:

norme per l'ispezione e la manutenzione dell'autoveicolo;

norme di circolazione stradale; la disciplina stradale;

documenti di circolazione: fogli di marcia, libretti di marcia.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

I vari tipi di auto-motomezzi e di automezzi speciali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato; descrizione sommaria e prestazioni.

Limitatamente agli appartenenti alla specialità corazzata:

vari tipi di mezzi corazzati e blindati in dotazione alle unità carriste e loro caratteristiche costruttive e meccaniche fondamentali;

caratteristiche fondamentali del carro M/47: mobilità, armamento, protezione;

il carro M/47: scafo, motore, organi di trasmissione, propulsione esterna (ruote motrici, cingolatura, ruote di rinvio); sospensione; impianto elettrico; generatore ausiliario; dispositivi antincendio;

traino e caricamento dei carri M/17 (trattore Diamond; carrello Rogers; caricamento su pianali ferroviari);

norme di manutenzione delle varie parti di un carro M/47; guasti più comuni e modi di ripararli.

5. — NOZIONI DI MATEMATICA

L'esame non verte sull'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente nel programma di cui appresso, bensì sulla risoluzione di semplici ed appropriati esercizi che implicano la conoscenza della materia e la capacità di applicare le nozioni teoriche.

Il programma sottoriportato costituisce fondamento delle conoscenze indispensabili ad un ufficiale di Arma per l'applicazione che esse trovano nel campo delle discipline tecniche militari.

Algebra:

Regole generali sul calcolo algebrico — Operazioni sui binomi e sui polinomi — Potenze di binomi e polinomi.

Scomposizione in fattori — Divisibilità per $(X \pm a)$ — Regola del Ruffini.

Frazioni algebriche.

Equazioni di 1° grado ad una incognita — Sistemi di equazione di 1° grado.

Equazioni di 2° grado ad una incognita.

Teorema sui radicali.

Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

Geometria:

Equivalenza fra figure piane — Teorema di Pitagora e sue applicazioni — Similitudini sul piano — Teorema di Talete e sue applicazioni — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) — Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio — ortogonalità e parallelismo — diedri e triedri — angoloidi — uguaglianze di figure spaziali — equivalenza dei solidi).

Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti)

Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

b) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di cavalleria

1. — TATTICA ORGANICA LOGISTICA

TATTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

~~Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).~~

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Caratteristiche e compiti del R.C.B.

Criteri fondamentali d'impiego del R.C.B. nei vari compiti che possono essergli affidati (esplorativi, offensivi, difensivi, di sicurezza).

Principi fondamentali d'impiego tattico dei vari tipi di plotone di cavalleria blindata sotto elencati, nell'espletamento dei vari compiti:

plotone pionieri;

plotone autoblindo;

plotone misto;

plotone carri da 37;

plotone carri leggeri;

plotone fucilieri autotrasportati;

plotone armi accompagnamento autotrasportato;

plotone controcarri.

Le pattuglie: vari tipi e loro procedimenti d'azione.
La condotta dei vari mezzi in combattimento (sfruttamento del fuoco; impiego delle armi di bordo).

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Il R.C.B. costituzione organica — criteri generali a cui essa risponde.
Formazione organica dei vari reparti che costituiscono il R.C.B. — Criteri informatori.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Organi dei vari servizi nel R.C.B.
Funzionamento dei vari servizi in un R.C.B. impiegato in compiti offensivi o difensivi.

2. — ARMI, TIRO ED ESPLOSIVI

Armi:

a) Generalità e suddivisione delle armi da fuoco:
sistemi di funzionamento delle armi automatiche;
parti essenziali delle armi da fuoco;
il proietto suddivisioni ed assetto meccanico.
b) le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro (pistola Beretta, fucile Enfield, fucile Garand, carabina Winchester, moschetto automatico Beretta, bombe a mano).
c) Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro delle seguenti armi: fucile mitragliatore Bren, mitragliatrice Breda 37, mitragliatrice Browning.
d) I lanciarazzi Bazooka, il mortaio da 81 e da 60; il cannone da 57/50; i cannoni s.r. nozioni essenziali sulle qualità meccaniche e sulle caratteristiche d'impiego tattico.
e) Generalità sulle artiglierie: varie specie; loro caratteristiche; cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio.
f) Cannone da 75/37 installato sui carri M.24: descrizioni delle parti principali; qualità balistiche.

Tiro:

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*) con la seguente aggiunta:
i) il tiro con il cannone da 75/37 e con le armi installate a bordo delle autoblindo: procedimenti tecnici e possibilità pratiche di tiro.

Esplosivi e mine:

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

3. — TRASMISSIONI

Generalità dei mezzi di trasmissioni e loro classificazione.
Elementi di telefonia e radiofonia.
Elementi costitutivi di un apparato radio campale.
Descrizione delle caratteristiche tecniche e d'impiego delle stazioni radio 38-48-19-MARK III-SCR 508-528-538 e AN/VCR 3.
Norme sulla disciplina delle trasmissioni in genere e di quelle radio in particolare nell'ambito del R.C.B.
Funzionamento ed impiego di un sistema di trasmissioni; compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.

4. — AUTOMOBILISMO

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Vari tipi di auto-motomezzi e di mezzi corazzati e blindati in dotazione al R.C.B. e loro caratteristiche costruttive e meccaniche fondamentali, prestazioni, elementi di differenziazione tra tipi similari (scout-car: autoprotetto White; autoblindo Greyhaund; carro M. 24; carro M. 26.

5. — NOZIONI DI MATEMATICA

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

c) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di artiglieria

1. — IMPIEGO DI ARTIGLIERIA ORGANICA - LOGISTICA

IMPIEGO DI ARTIGLIERIA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Caratteristiche ed impiego delle varie armi nelle varie fasi del combattimento.
I principi fondamentali d'impiego e caratteristiche tecnico-tattiche dell'artiglieria.
Unità d'impiego. Il reggimento d'artiglieria da campagna.
Compiti tattici e tecnici degli ufficiali di artiglieria.
Ricognizioni — Lo schieramento — Difesa vicina e controaerei.
L'osservazione.
I collegamenti.
L'artiglieria nelle varie fasi del combattimento.
Piani di fuoco.
Cenni sull'impiego delle varie specialità d'artiglieria.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Articolazione del gruppo da campagna in scaglioni e nuclei (circ. n. 5200).
Compiti dei principali operatori nel gruppo da campagna.
Compiti particolari del S.C.B. riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.
Compiti dell'U.O. avanzato.
Azioni di fuoco.
Cooperazione con le altre Armi.

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Come per la Fanteria. (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

L'ordinamento delle unità di artiglieria delle varie specialità, fino al reggimento, con particolare riguardo alla specialità cui appartiene il candidato. Criteri informatori cui sono ispirate le formazioni organiche.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

I vari servizi nelle minori unità di artiglieria fino al reggimento della specialità cui appartiene il candidato.

2. — MATERIALI DI ARTIGLIERIA ESPLOSIVI TIRO

MATERIALI DI ARTIGLIERIA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Generalità sulle armi da fuoco e proietti.
Le armi individuali e le armi automatiche in distribuzione ai reparti di artiglieria, i lanciarazzi Bazooka: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro.
Parti costitutive, requisiti e classificazione delle artiglierie.
Bocca da fuoco — Congegni di chiusura — Congegni di sparo.
Affusti.
Organi elastici.
Congegni di punteria.
Congegni di puntamento.
Munizionamento.
Traino delle artiglierie.
Cenni sui moderni mezzi bellici basati sulla propulsione a reazione.
I principali tipi di artiglierie in servizio.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

I vari materiali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato e relative munizioni.
Manutenzione delle bocche da fuoco e degli affusti della specialità.

ESPLOSIVI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Generalità, caratteristiche e classificazioni dei principali esplosivi.
Esplosivi di lancio.
Esplosivi di scoppio.

Esplosivi da mina.
Innescamenti.
Manufatti esplosivi: bombe e proietti.
Norme di sicurezza.
Mine e campi minati (cenni).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

I vari tipi di proietti in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato e loro conservazione e manutenzione.

TIRO

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Traiettoria e suoi elementi.
Dispersione del tiro.
Tavole di tiro (con particolare riguardo alle T.T. da 105/22).
Strumenti e mezzi tecnici per il tiro.
Puntamento diretto e indiretto.
Preparazione del tiro:
preparazione topografica:
rete di batteria;
rete di gruppo;
rete di grande unità;
preparazione balistica:
principi generali su cui è basata la preparazione balistica;
grafici del momento;
determinazione dei dati di tiro del momento;
preparazione per l'apertura del fuoco:
formazione del fascio parallelo;
impianto della carta per il tiro;
determinazione dei dati di tiro iniziali;
determinazione dei dati per la distribuzione del fuoco;
documenti per il tiro.
Aggiustamento e osservazione del tiro.
Accertamento e rettificazione del tiro.
Forme di intervento.
Nozioni sulla taratura delle bocche da fuoco.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Compiti tecnici:
del C.C.T (cenni);
dell'A.C.C.T.;
dell'U.T.;
del S.C.B. (1);
del S.C. (1);
nella ricognizione per lo schieramento, nell'esame delle possibilità di tiro e nella preparazione del tiro.

3. — TRASMISSIONI

Generalità sui mezzi di trasmissioni, loro classificazione.
Elementi di telefonia e radiofonia.
Descrizione e pratica dei mezzi di trasmissioni radio e telefonico in dotazione delle varie unità di artiglieria.
Norme sulla disciplina delle trasmissioni.
Funzionamento ed impiego del sistema di trasmissioni in un gruppo di artiglieria; compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.
Procedura radiofonica e tutela del segreto militare.

4. — AUTOMOBILISMO

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

I vari tipi di auto-motomezzi e di automezzi speciali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato; descrizione sommaria e prestazioni.

5. — MATEMATICA

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

d) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del genio

(Le interrogazioni dovranno vertere sopratutto sulle materie di pertinenza della specialità cui il candidato appartiene e limitarsi, per le rimanenti, ad argomenti di carattere generale).

(1) I candidati delle specialità c.c. e c.a. devono conoscere anche i compiti tecnici relativi alla propria specialità.

1. — IMPIEGO DEL GENIO - ORGANICA - LOGISTICA

IMPIEGO DEL GENIO PIONIERI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Caratteristiche ed impiego delle varie armi nelle diverse fasi del combattimento.
Il btg. pionieri nella Divisione di fanteria: modalità d'impiego nelle varie fasi del combattimento.
Diverse soluzioni di problemi tecnici in relazione agli elementi della situazione tattica.
L'impiego dei reparti pionieri nelle Brigate corazzate ed alpine.
Cooperazione con le altre armi.
Il servizio del genio pionieri.
Cenni sull'impiego dei reparti nelle altre specialità della branca pionieri.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Compiti dell'ufficiale subalterno del btg. genio pionieri per Divisione di fanteria.
Compiti dell'ufficiale subalterno del genio riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.

IMPIEGO DEL GENIO TRASMISSIONI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Caratteristiche ed impiego delle varie armi nelle diverse fasi del combattimento.
Caratteristiche di impiego dei mezzi di trasmissione.
Protezione dei mezzi di trasmissione.
Organizzazione delle trasmissioni.
Centro delle trasmissioni.
Norme di procedura telegrafica e radiofonica.
Cenni sulle norme di procedura internazionale.
Il btg. trasmissioni nella Divisione di fanteria: modalità di impiego nelle varie fasi del combattimento.
Impiego degli altri tipi di unità del genio trasmissioni (di C. A., di Brigata alpina e corazzata, territoriali e speciali).
Mezzi e organizzazione della rete radiotelegrafonica territoriale dell'Esercito.
Cooperazione con le altre armi.
Il servizio del genio trasmissioni.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Compiti dell'ufficiale subalterno del btg. genio trasmissioni per Divisione di fanteria.
Compiti dell'ufficiale subalterno delle trasmissioni riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

L'ordinamento del genio: lineamenti generali (cenni);
L'ordinamento delle unità del genio della specialità cui appartiene il candidato; criteri ai quali sono ispirate le relative formazioni organiche.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

I vari servizi nelle unità del genio della specialità cui appartiene il candidato.

2. — COSTRUZIONI DEL GENIO

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

Materiali da costruzione.
Statica grafica e resistenza del materiale.
Struttura di fabbrica.
Riattamento delle interruzioni.
Rinforzo di ponti esistenti.
Lavori in terra.
Studio di tracciati stradali.
Formazione del corpo stradale.
Sovrastrutture stradali.
Opere d'arte stradali.
Ponti in muratura, in ferro, in cemento armato, in legname.

Organizzazione dei lavori.
Verifiche di stabilità.
Ferrovie: generalità.
Impianti fissi e materiale mobile ferroviario.
Lavori idrici.
Lavori di fortificazione campale e permanente: osservatori, appostamenti, postazioni, ostacoli, lavori di mine, campi minati, mascheramenti, ricoveri e protezione.
Lavori di alloggiamenti.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Compiti particolari relativi alle costruzioni ed agli studi di cui sopra e riferiti alla specialità cui appartiene il candidato

3. — MATERIALI DEL GENIO

Ponti militari.
Macchine elettriche.
Trasformatori. Macchine asincrone. Macchine sincrone.
Macchine a corrente continua. Macchine speciali. Accoppiamenti.
Applicazione. Impianti elettrici.
Gruppi elettrogeni ed attrezzature elettriche.
Pompe Potabilizzatori.
Macchine stradali. Attrezzature di lavoro.
Attrezzature pneumeccaniche.
Esplosivi da mine.
Mine a. u. e a. c.
Materiali per il mascheramento.
Strumenti topografici.

4. — TECNICA DELLE TRASMISSIONI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Richiami di elettrotecnica generale.
Principi di telefonia.
L'apparato telefonico e suoi organi.
Circuiti telefonici.
Commutazione manuale ed automatica.
Propagazione delle correnti telefoniche nei conduttori.
Mezzi per aumentare la portata delle linee.
Telefonia a frequenza vettrici.
Intercettazione e antintercettazione.
Sistemi telegrafonici.
Mezzi per aumentare la portata delle linee telegrafoniche.
Telegrafia inintercettabile.
Telescrittori.
La radiocomunicazione: generalità.
Circuiti radioelettrici.
Tubi elettronici.
Amplificazione.
Generazione delle oscillazioni.
Modulazione.
Rivelazione.
Apparati trasmittenti.
Ricevitori.
Dispositivi elettroacustici.
Onde elettromagnetiche. Antenne.
Ponti radio.
Radiogoniometria.
Radar.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Compiti tecnici particolari agli studi di cui sopra e riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.

5. — MATERIALI DELLE TRASMISSIONI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Materiali telegrafonici: caratteristiche generali.
Descrizione e impiego dei telefoni, centralini, separatori da campo, amplificatori, delle apparecchiature per telefonia a frequenze vettrici, dell'apparato per telefonia acustica inintercettabile, dei telescrittori campali in dotazione.
Stazioni radio campali, caratteristiche generali.
Descrizione e impiego dei principali tipi di stazioni radio, dei gruppi elettrogeni, degli impianti di carica accumulatori in dotazione.
Organizzazione e funzionamento di piccoli laboratori di riparazione per materiale telegrafonico e radiotelegrafonico.
Costruzione linee: vari tipi di conduttori.
Vari tipi di linea, tracciato e stendimento.
Disturbi e protezione delle linee.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Compiti tecnici particolari relativi ai materiali di cui sopra e riferiti alle specialità cui appartiene il candidato.
Manutenzione, quesiti e riparazioni dei materiali delle trasmissioni.

6. — AUTOMOBILISMO

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
I vari tipi di auto-motomezzi e di automezzi speciali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato; descrizione sommaria e prestazioni.

7. — MATEMATICA

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

Roma, addì 30 ottobre 1953

Il Ministro: TAVIANI

(6130)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1953, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 256, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48;
Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1953, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 150, con il quale il termine utile (28 aprile 1953) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 30 giugno 1953;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Tolino Umberto, tenente generale G.A.r.i.

Membri:
Casaburi dott. Manlio, ispettore generale;
Noto Pietro, colonnello G.A.r.i.;
Lemmi prof. Pietro, professore;
Minisola prof. Ferruccio, professore.

Segretario senza voto:
Imburgia dott. Calcedonio, 1° segretario.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1953

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1953
Registro n. 47 Difesa-Esercito, foglio n. 231

(6107)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove scritte del concorso a trecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 18 marzo 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1953, n. 3837, registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1953, registro n. 38 bilancio Trasporti, foglio n. 71, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a trecento posti di conduttore in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali - numero P.A.G. 41.1.218 del 26 novembre 1953;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso a trecento posti di conduttore in prova — citato nelle premesse — in base al punto 10 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Mellina dott. Ernesto, capo servizio, presidente;
Romano rag. Carmelo, ispettore principale, segretario.

1ª *Sottocommissione*:
Dal Cerro prof. Bartolomeo, preside Liceo « G. Cesare », membro;
Cozzolongo prof. Luigi, preside scuola media, membro;
Antonucci ing. Edoardo, ispettore capo superiore, membro;
Biscogli dott. Aldo, ispettore capo, membro.

2ª *Sottocommissione*:
Luzi prof. Lidio, preside Liceo « Augusto », membro;
Fazio dott. Filomeno, ispettore capo, membro;
Fiorillo ing. Angelo, ispettore capo, membro;
Vicuna ing. Giuseppe, ispettore principale, membro.

3ª *Sottocommissione*:
Di Pierno prof. Michele, insegnante di matematica, membro;
Granato prof. Giuseppe, insegnante di lettere, membro;
Giannini dott. Antonio, vice referendario di 1ª classe, della Corte dei conti, membro;
Cossu ing. Ciro, ispettore capo, membro.

4ª *Sottocommissione*:
Cesarini prof.ssa Elisa, insegnante di lettere, membro;
Galvano dott. Giacomo, ispettore capo, membro;
Coratelli dott. Bruno, ispettore capo, membro;
Di Falco ing. Mario, ispettore principale, membro.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso di cui sopra avranno luogo il giorno 29 dicembre 1953, alle ore 7,30, in Roma presso le seguenti sedi:
Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno;
Liceo ginnasio « Augusto », via Tuscolana, n. 200;
Liceo ginnasio « G. Cesare », corso Trieste, 48.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1953

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1953
Registro n. 44 *bilancio Trasporti, foglio n.* 238. — LA MICELA

(6181)

PREFETTURA DI NUORO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti i due precedenti decreti n. 5057 Div. 3ª San. del 7 marzo 1953, con i quali è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 13407 del 28 giugno 1952 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Austis-Teti (consorzio), Esterzili, Lula, Mamoiada, Orosei, Osidda, Perdasdefogu, Talana, Urzulei si sono rese vacanti entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria anzidetta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicazione avvenuta sul n. 77 del 2 aprile 1953, per rinuncia dei vincitori precedentemente designati, mentre la condotta di Nuoro si è resa vacante, entro lo stesso termine, in seguito alla dichiarazione di decadenza del rispettivo vincitore precedentemente assegnato;

Che pertanto si è reso necessario provvedere alla copertura di tali condotte;

Considerato altresì che la condotta medica consorziale Austis-Teti, è stata soppressa in seguito allo scioglimento del consorzio, prima dell'assegnazione del rispettivo vincitore peraltro rinunciatario e, che, pertanto, si è reso necessario assegnare un vincitore a ciascuna delle due condotte comunali istituite in seguito allo scioglimento di detto consorzio;

Viste le dichiarazioni di rinunzia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per le sedi suindicate;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A conferma dei provvedimenti di volta in volta disposti;

Decreta:

I seguenti medici risultati idonei nel concorso sopraindicato sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Ruggiu dott. Salvatore: Nuoro;
Masia dott. Nicolino: Orosei;
Mele dott. Mario: Mamoiada;
Lendini dott. Antonio: Lula;
Casula dott. Luciano: Esterzili;
Soro dott. Eugenio: Perdasdefogu;
Buffoni dott. Salvatore: Urzulei;
Canetto dott. Domenico: Osidda;
Corda dott. Eugenio: Austis;
Careddu dott. Pierino: Teti;
Pilia dott. Franco: Talana.

La condotta consorziale Barisardo-Loceri è rimasta vacante in seguito a rinuncia oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria del concorso da parte del dott. Bruno Sequi già assegnato a detta condotta in seguito a dichiarazione di decadenza del vincitore precedentemente designato dottor Maxia Nicolino.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 25 novembre 1953

Il Prefetto

(6002)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.